

**Oggetto: Proposta di Progetto di Legge “Disposizioni per le vendite promozionali, modifiche al comma 2 dell’articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6”**

**(DI CONCERTO CON L’ASSESSORE PAROLINI)**

**VISTO** l’art. 34 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo il quale l’iniziativa legislativa dell’Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

**VISTO** l’articolo 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economica-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)- Collegato 2014” ed i relativi provvedimenti attuativi;

**RITENUTO** che, al fine di garantire parità di trattamento degli operatori lombardi con quelli delle Regioni limitrofe in cui vige il divieto di vendite promozionali solo nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi e in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni in materia di saldi e vendite promozionali, vada allineata la durata del periodo di divieto delle promozioni prima dei saldi invernali modificando l’attuale disposizione di cui al c. 2 dell’art. 116 l.r. 2 febbraio 2010 n. 6;

**VISTA** la proposta di legge “Disposizioni per le vendite promozionali, modifiche al comma 2 dell’articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

**AD** unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare l’allegata proposta di progetto di legge recante” “Disposizioni per le vendite promozionali, modifiche al comma 2 dell’articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.
2. Di disporre la trasmissione al consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter.

## **Relazione al PdL “Disposizioni per le vendite promozionali, modifiche al comma 2 dell’articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6”**

In Lombardia le vendite straordinarie si distinguono in vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali (artt. dal 113 al 118 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6) e sono caratterizzate dal fatto che durante tali vendite l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Si tratta di tipologie di vendite che, a tutt’oggi, incidono in modo profondo sulle abitudini di acquisto dei consumatori, con ricadute economiche rilevanti per tutto il comparto del commercio.

Le vendite scontate di articoli di moda stagionali si effettuano durante i saldi e il loro periodo di svolgimento è stato fissato dalla Conferenza delle Regioni nel 2011 al fine di far iniziare contemporaneamente, in tutte le Regioni, i saldi invernali ed estivi.

La data unica per l’avvio dei saldi resta fissata per quelli invernali al primo giorno feriale antecedente l’Epifania e nel 2016 le Regioni hanno deciso di precisare che “ se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con un lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato”. I saldi estivi iniziano invece il primo sabato di luglio.

Le vendite promozionali sono disciplinate dall’art. 116 della l.r. n. 6/2010 che, in particolare, al comma 2, stabilisce che le vendite promozionali di carattere stagionale o di articoli di moda e, in genere, di prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di deprezzamento, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti i saldi, **né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre**.

La quasi totalità delle leggi e delle programmazioni regionali in materia di commercio dispone in modo da vietare di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono i saldi invernali ed estivi, come, ad esempio, nei casi di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Ad oggi il divieto in esame ha una durata superiore ai trenta giorni in Regione Liguria (40 giorni) e in Lombardia (dal 25 novembre).

A seguito di articolata sequenza di audizioni e di incontri con le rappresentanze associative degli operatori del settore, la competente Commissione Interassessorile della Conferenza delle Regioni, nella seduta dell’8 giugno 2016 ha preso atto delle risultanze del Tavolo Tecnico nazionale sul tema dei saldi e delle vendite promozionali attivato con ANCI e con le associazioni di categoria, esposte e condivise infine nella seduta del suddetto Coordinamento tecnico il 24 maggio u.s. La stessa Commissione ha quindi deciso di integrare il documento di indirizzi unitari approvato dalla Conferenza delle Regioni il 24 marzo 2011 con l’indicazione di una unica e omogenea disciplina delle Regioni anche in materia di divieto delle promozioni prima dei saldi. In conseguenza di ciò, tra l’altro, anche la Regione Emilia-Romagna, con Delibera della Giunta regionale nr. 1804 del 9 novembre 2016 ha re-introdotta il divieto delle promozioni nei 30 giorni prima dei saldi.

Considerato infine che, in occasione della ricorrenza della festa statunitense del Giorno del Ringraziamento, si è diffusa anche in Italia e nel resto d’Europa, la pratica commerciale di promozione attraverso sconti denominata “Black Friday”, in una data variabile corrispondente all’ultimo venerdì del mese di novembre o all’intera settimana in cui cade lo stesso. A causa della normativa vigente, tale pratica commerciale ha visto penalizzati nel 2016 gli operatori lombardi in sede fissa a discapito degli operatori di altre Regioni e di coloro che proponevano tali sconti e promozioni attraverso il solo canale internet.

Al fine quindi di garantire parità di trattamento degli operatori lombardi con quelli delle Regioni limitrofe in cui vige il divieto di vendite promozionali solo nei 30 giorni antecedenti l'inizio dei saldi, il presente PdL va ad eliminare il divieto di effettuare le vendite promozionali dal 25 novembre.

Inoltre, considerato che i saldi invernali cominciano il primo giorno non festivo antecedente l'Epifania, il periodo in abrogazione di fatto coincide in massima parte con i 30 giorni antecedenti l'inizio dei saldi, periodo nel quale le vendite promozionali sono comunque vietate.

Poiché le iniziative promozionali e le relative campagne di comunicazione devono essere ideate e organizzate per tempo, la modifica normativa si rende necessaria al fine di dare al settore il lasso di tempo necessario.

### **Relazione tecnico-finanziaria ex art. 28 Lr n. 34/1978**

Il progetto di legge non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avendo natura procedurale.

**PdL “Disposizioni per le vendite promozionali, modifiche al comma 2 dell’articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n 6.”**

1. Al comma 2 dell’articolo 116 (Vendite promozionali) della l.r. 6/2010 le parole “, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre” sono soppresse.